



MARIA FRANCESCA SERRA\*

## LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO\*\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il nuovo volto del lavoratore sportivo: dal D.Lgs. 36/2021 al D.Lgs. 163/2022. – 3. 1° luglio 2023: l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e il cd. decreto “Correttivo dei correttivi” (D.Lgs. 120/2023). – 4. Il vincolo sportivo: questione ancora *in itinere*. – 5. Considerazioni conclusive. – 6. Appendice normativa (maggio/agosto 2023).

### 1. Premessa

Il lavoro sportivo è da anni una questione estremamente delicata. Dalla L. 91/81 a oggi, infatti, i dubbi e le incertezze sulla materia sono diventati sempre più tangibili, soprattutto in ragione delle disparità di trattamento riscontrate tra professionisti *ex lege* e professionisti di fatto<sup>1</sup> nel mutato contesto sociale e social-sportivo.

La consapevolezza di essere di fronte a una normativa non più adeguata ai tempi, come noto e come abbiamo avuto modo di osservare altrove<sup>2</sup>, sono cresciute al punto da indurre il legislatore, nel 2019, a porre rimedio alla materia con la Legge 86 che delegava il Governo a operare una importante manovra di riordino dell'intero ordinamento sportivo, ivi compresa la questione del lavoro sportivo<sup>3</sup>.

L'emergenza pandemica ha poi ulteriormente sottolineato le problematiche della corretta qualificazione dei rapporti degli sportivi<sup>4</sup> e dato la “spinta” finale alle manovre di attualizzazione del settore.

Nel 2021, quindi, con D.Lgs. 36, si è inteso fornire una nuova veste al lavoratore sportivo, andando ad abbattere sia il formalismo di cui alla L. 91/81, sia la discriminazione nei confronti del professionismo di fatto e del settore femminile, ancorando la qualificazione degli sportivi a criteri sostanziali.

\* Docente a contratto di Diritto sportivo – Università degli Studi Niccolò Cusano; Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

<sup>1</sup> Per osservazioni sul punto, sia consentito il rinvio a M. F. SERRA, *Ordinamenti giuridici a confronto. La sporting exception e l'attività del professionista di fatto*, in *Quaderni di Nomos*, Padova, CEDAM, 2017 e EAD., *Il 'lavoro' gratuito sportivo: una questione ancora aperta*, in *Federalismi.it*, n. 7/2018, 2 ss.

<sup>2</sup> M. F. SERRA, *L'autonomia sportiva ai tempi dell'emergenza sanitaria da COVID-19*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2020; EAD., *Le nuove prospettive dello sport alla luce della riforma 2020*, in *Atti del III Forum Internazionale del Gran Sasso*; EAD., *La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto*, in *Lancillotto e Nausicaa*, 2021.

<sup>3</sup> Sulla riforma, *ex multis*, vedi M. BARBIZZI, *Riforma dello Sport*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2023.

<sup>4</sup> M.F. SERRA, *L'autonomia sportiva ai tempi dell'emergenza sanitaria da COVID-19*, cit.

Tuttavia, la complessità della materia sul punto e la necessità di evitare sviste e problemi di coordinamento con l'ordinamento sportivo e le sue istituzioni hanno comportato più di un ritardo nell'entrata in vigore della nuova disciplina<sup>5</sup> che è divenuta efficace solo il 1° luglio 2023, con modificazioni e precisazioni (ma non senza dubbi)<sup>6</sup>.

## 2. Il nuovo volto del lavoratore sportivo: dal D.Lgs. 36/2021 al D.Lgs. 163/2022

Per valutare concretamente la portata delle novità in vigore da luglio 2023, appare opportuno ripercorrere brevemente le vicende della riforma del lavoro sportivo.

Nella sua originaria formulazione, lo ricordiamo, il D.Lgs. 36/2021, art. 25, disegnava quello che abbiamo definito<sup>7</sup> come il “nuovo volto del lavoratore sportivo”.

Secondo tale norma: “È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29”.

Gli incisi “indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico” e “senza distinzione di genere” hanno così sganciato la qualificazione giuridica dei rapporti dal requisito meramente formale dell'istituzione del settore professionistico da parte della Federazione<sup>8</sup>, ancorandola correttamente a criteri sostanziali e aprendo di conseguenza le porte anche al professionismo femminile<sup>9</sup>.

Allo stesso modo, si è tentato di operare una distinzione tra quei rapporti che prevedevano la corresponsione di compensi e quelli che invece avevano natura prettamente “amatoriale”, prelati per puro spirito ludico e che non comportavano compensi qualificabili alla stregua di una retribuzione.

<sup>5</sup> Si ricorda, infatti, che il Decreto Sostegni e il Sostegni bis hanno da subito differito l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul lavoro sportivo per consentire una attenta revisione della materia e l'adeguamento graduale del settore sportivo alla disciplina riformata. Lo scorso anno, il decreto Milleproroghe ha ulteriormente posticipato l'entrata in vigore del decreto 36, frattanto modificato con D.Lgs. 163/2022.

<sup>6</sup> Si veda sul punto G. AGRIFOGLIO, *Un momento dialettico tra ordinamento sportivo e ordinamento statale: la riforma in materia di lavoro sportivo*, in *RDES*, n. 1/2021, 169 ss. che titola un paragrafo “Una riforma che non conosce il mondo dello sport?”.

<sup>7</sup> M. F. SERRA, *Le nuove prospettive dello sport alla luce della riforma 2020*, cit.; EAD., *La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto*, cit.

<sup>8</sup> Derivante dall'art. 2 della L. 91/81, secondo cui erano considerati professionisti, e quindi lavoratori, “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”. Secondo questa impostazione, quindi, la qualificazione giuridica del lavoro sportivo dipendeva esclusivamente dal requisito formale della scelta dell'istituzione del settore professionistico da parte della Federazione, senza riguardo alcuno per la sostanza dei rapporti.

<sup>9</sup> “Grande escluso” dall'ambito lavoristico *ex lege*, dal momento che nessuna federazione, nemmeno quelle che avevano effettivamente istituito un settore professionistico, lo avevano esteso all'ambito femminile, relegando le donne a un dilettantismo “per legge”. Sul punto, M. F. SERRA, *Lo sport femminile*, in *Femininum ingenium*, n. 1/2014, 5 ss.; EAD., *Women's sport: a sui generis discrimination*, in *Pandektis*, 2018; EAD., *La discriminazione di genere: il valore paradigmatico di una discriminazione sui generis*, in *Giustiziasportiva.it*, n. 1/2018.

Tuttavia, la formulazione di cui sopra ha da subito generato dubbi, soprattutto di tipo applicativo.

In particolare, nonostante gli sforzi qualificatori, non erano stati stabiliti dei limiti chiari per la quantificazione del “corrispettivo” utile a fare da *discrimen* tra ambito professionale e amatoriale<sup>10</sup>.

Questo e altre perplessità hanno comportato, quindi, lo slittamento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per operare le opportune revisioni e le eventuali modifiche<sup>11</sup>.

Tali modifiche sono intervenute con il D.Lgs. 163/2022<sup>12</sup>, che ha precisato che “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport” e ha provveduto a specificare ulteriormente la nozione di lavoratore sportivo: “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale” (art. 13).

Come si evince dalla definizione rivista, vengono correttamente individuate diverse categorie di lavoratori sportivi e viene espunto il riferimento agli amatori, sostituendolo con quello ai “volontari”<sup>13</sup>. Inoltre, viene richiamato il “tesserato” in generale, così creando, in qualche modo, un collegamento con l’ordinamento sportivo e la sua autonomia, dal momento che il tesseramento costituisce l’atto con cui un soggetto entra a far parte dell’ordinamento sportivo e si inquadra, quindi, nelle previsioni sue proprie e disposte per quest’ultimo<sup>14</sup>.

La Riforma così rielaborata sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2023, ma il decreto Milleproroghe<sup>15</sup> ne ha disposto il differimento al **luglio** 2023, sotto la spinta delle perplessità avanzate dai professionisti del settore sportivo circa l’effettiva possibilità di adeguarsi ai correttivi in tempi brevi<sup>16</sup>.

---

<sup>10</sup> La prassi instauratasi nel panorama dilettantistico/professionistico di fatto, è noto, prevedeva la sottoscrizione di scritture private e la corresponsione di compensi e rimborsi spese, variamente quantificati in accordo tra le parti. Tali importi, così corrisposti, sebbene non qualificabili come retribuzione, nel senso giuslavoristico del termine, rappresentavano comunque degli introiti del percipiente.

<sup>11</sup> Ed evitare anche di incorrere in gravi errori di mancato coordinamento e sistematicità tra le normative e le diverse posizioni tutelate. In effetti, il D. Lgs. 36 conteneva diverse “sviste”, dovute probabilmente alla fretta di dover rispettare i termini della delega. Sul punto, si rinvia a M.F. SERRA, *La Riforma dello sport: sviste, correttivi e attenzione*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 3/2022, 1 ss.

<sup>12</sup> D.Lgs. del 5 ottobre 2022, n. 163, in G.U., Serie Generale, del 2 novembre 2022, n. 256.

<sup>13</sup> Abbiamo già avuto modo di apprezzare tale modifica in M. F. SERRA, *Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 2/2022, 1 ss. I volontari saranno coloro che presteranno la propria attività in maniera del tutto spontanea, incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito e che percepiranno, eventualmente, solo meri rimborsi spese documentati.

<sup>14</sup> Di conseguenza, la mancanza del tesseramento comporterà l’esclusione del collaboratore dalla disciplina del lavoro sportivo e il suo inquadramento, eventualmente, negli schemi giuslavoristici ordinari.

<sup>15</sup> D.L. 198/2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in G.U. Serie Generale, del 29 dicembre 2022, n. 303.

<sup>16</sup> Ancora, in merito, M. F. SERRA, *La Riforma dello sport: sviste, correttivi e attenzione*, cit.

### 3. 1° luglio 2023: l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e il cd. decreto "Correttivo dei correttivi" (D.Lgs. 120/2023).

Nonostante le molte perplessità e il timore, da parte degli operatori sportivi, di un nuovo slittamento, il **1° luglio 2023**, le nuove disposizioni sono finalmente entrate in vigore.

Solo pochi giorni dopo, sono arrivate anche le prime correzioni, disposte con D.Lgs. 120/2023<sup>17</sup>.

Il cosiddetto "Correttivo dei correttivi" o "Correttivo-*bis*", in vigore dal 5 settembre, era stato già preannunciato, poco prima del "giorno zero", dal Ministro Abodi che ha descritto il processo di riforma in atto come ispirato a criteri di semplificazione, trasparenza e tutele del settore per creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani<sup>18</sup>.

Il nuovo lavoro sportivo, quindi, ha iniziato il suo cammino, segnando una svolta epocale e assegnando dignità di lavoratore anche a coloro che prestano la propria attività in Federazioni prive del settore professionistico o in DSA e EPS.

Secondo il nuovo assetto, il rapporto di lavoro potrà avere natura subordinata, autonoma (con P.IVA), occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa e potranno essere sottoscritti contratti di apprendistato per i giovani atleti, con le relative tutele previdenziali e in caso di malattia, infortunio, maternità ecc.

Dalle nuove disposizioni discendono anche conseguenze di natura tributaria, con differenziazione del regime in ragione dell'entità degli importi percepiti per la categoria dei lavoratori dilettanti.

Difatti, saranno esenti da imposte e contributi i compensi inferiori a 5.000 euro, mentre quelli compresi tra 5 e 15.000 euro, pur rimanendo esenti da imposte, saranno soggetti a contributi previdenziali (al netto dei 5.000 euro di fascia di esenzione). Per ciò che concerne importi superiori, invece, questi saranno soggetti sia a tassazione sia a contribuzione previdenziale sulla parte eccedente i 15.000 euro<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40", in G.U. 4 settembre 2023, n. 206

<sup>18</sup> Si veda il Comunicato dell'8 giugno 2023, reperibile su <https://www.sport.governo.it/media/4305/cs-riforma-dello-sport-8-giugno.pdf>. Le novità introdotte dal decreto *de quo* spaziano lungo l'asse dell'intera riforma e riguardano: semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo; potenziamento del registro con l'aggiunta di nuove funzioni; previsione di norme specifiche per i giudici di gara; norme specifiche per i dipendenti pubblici; maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico; sostegno al mondo paralimpico, con l'introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti; abbassamento a 14 anni dell'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo; un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile; la creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

<sup>19</sup> Art. 51, comma 1 *bis*, D.Lgs. 36/2021: "Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000". Appare evidente, quindi, che l'anno 2023 vedrà subito una complessità legata al doppio regime di tassazione per i due semestri.

La gestione previdenziale sarà quella separata dell'INPS e fino al 31 dicembre 2027 vigerà un periodo transitorio, con previsione della base imponibile sulla quale applicare l'aliquota del 25% ridotta alla metà.

#### 4. Il vincolo sportivo: questione ancora *in itinere*

Un altro punto della riforma, in stretto collegamento con la nuova qualificazione del lavoro, è quello dell'abolizione del vincolo sportivo.

Come noto, il vincolo sportivo è un istituto tipico del panorama sportivo italiano e ha radici lontane. Nato per tutelare i club, si è poi evoluto in senso, per così dire, contrario, trasformandosi in uno “strapotere” e controllo sulla libertà dello sportivo, nella specie, non professionista.

Difatti, abolito per i professionisti già a seguito della L. 91/81<sup>20</sup>, è rimasto in vigore solo per i professionisti di fatto e per l'intero settore dilettantistico, ed è stato variamente rimodulato nel tempo: da vincolo a tempo indeterminato, pur essendo divenuto “a termine”, lo è stato con previsione di procedure di svincolo complesse e lunghe che spesso hanno scoraggiato gli atleti, portandoli anche ad abbandonare la pratica sportiva.

In molti<sup>21</sup> hanno contestato la legittimità di tale istituto, criticandone la sua permanenza o, quanto meno, la durata e le modalità (nonché i costi) per lo svincolo.

Ovviamente, l'idea di una sorta di potere sulla mobilità di un atleta lavoratore, nel senso ridisegnato dalla Riforma, sarebbe stata una contraddizione in termini.

D'altra parte, se il tesserato diviene un lavoratore, come tale deve essere tutelato, dovendo quindi anche essere libero di scegliere presso quale club “lavorare”<sup>22</sup>.

Abolire il vincolo sportivo sembra, pertanto, l'unica via percorribile, anche se la questione non è scontata né di immediata risoluzione.

L'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo e alle Federazioni impone un coordinamento delle disposizioni del legislatore nazionale con quelle statutarie e, quindi, un

<sup>20</sup> L'art. 16 L. 91/81, come noto, stabiliva l'eliminazione del vincolo sportivo a carico dei professionisti, confermato poi, successivamente anche dalle conseguenze della sentenza Bosman (15 dicembre 1995).

<sup>21</sup> Nel corso degli anni si sono elevate numerose critiche alla permanenza del vincolo sportivo. Ricordiamo soltanto P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, in M. COLUCCI, *Atti del convegno l'indennità di formazione nel mondo dello sport. Prima analisi della sentenza 'Bernard' della Corte di Giustizia e il suo impatto sul mondo dello sport*, Sports Law and Policy Centre, 2002; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in RDES, 2005, 67 ss. Non meraviglia, quindi, che negli ultimi anni si siano levate voci in difesa della sua abolizione anche se nell'ambito sportivo sono state avanzate molte perplessità. Si veda M. COLUCCI, M. J. VACCARO, *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Barnard*, Sports Law and Policy Centre, 2009. Per un approfondimento, dopo le recenti disposizioni legislative, si veda M. COLUCCI, P. PALOMBI, *Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione. Considerazioni sull'istruttoria dell'ADCM nel caso della FIPAV*, in RDES, 2022. Gli autori, partendo dalla decisione della FIPAV di posporre l'abolizione del vincolo analizzano la natura del vincolo sportivo e le sue criticità alla luce delle norme costituzionali, di diritto del lavoro e di diritto europeo che hanno portato il legislatore ad abolirlo nel contesto della recente riforma dell'ordinamento sportivo. Auspicano quindi che il vincolo possa essere realmente eliminato e che le associazioni sportive dilettantistiche possano essere premiate per il loro impegno nella formazione degli atleti senza che questo debba comportare la limitazione della libertà di associazione e di movimento degli atleti. Vedi anche G. AGRIFOGLIO, *Un momento dialettico tra ordinamento sportivo e ordinamento statale: la riforma in materia di lavoro sportivo*, cit.

<sup>22</sup> Questo vale, a parere di chi scrive, anche nei confronti dei volontari, proprio perché l'essenza del volontariato risiede nella libertà di scegliere per chi prestare volontariamente la propria attività.



adeguamento di queste ultime. Adeguamento che necessita tempo e, eventualmente, regimi transitori nonché - e soprattutto - il corretto bilanciamento delle esigenze dei club con i diritti dei tesserati.

Secondo l'art. 31 del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.L. 198/2022, “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”.

Seguono poi disposizioni specifiche per le ipotesi di primo contratto di lavoro e quelle relative alla determinazione dei premi di formazione tecnica, rimesso alle determinazioni federali sulla base di parametri come età, durata e contenuto patrimoniale del rapporto<sup>23</sup>.

Si assiste, quindi, per il momento, a una abolizione parziale e solo “su carta”, di cui bisognerà valutare gli esiti a conclusione del periodo transitorio.

In ogni caso, l'abolizione totale non riguarderà gli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica. Per tale categoria, il vincolo sportivo resterà in vigore, anche se la sua durata massima verrà abbassata a due anni.

La L. 112/2023<sup>24</sup>, modificando l'art. 41 del D.L. 75/2023<sup>25</sup>, dispone infatti che “A decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021”.

Si tratta di un punto delicato.

Da un lato, nella norma traspare l'intenzione del legislatore di mettere fine al vincolo, sostituendolo con l'obbligo di versare un premio di formazione tecnica, come indicato nel secondo comma, che distingue, comunque, fra società professionistiche e società dilettantistiche. Si riconosce anche libertà per il giovane ed un indennizzo fissato con parametri federali senza alcuna possibilità di bloccare il trasferimento.

<sup>23</sup> Si rinvia, per dettagli, al testo dell'art. 31 D.Lgs. 36/2021, come modificato.

<sup>24</sup> L. 10 agosto 2023, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, in G.U. 16 agosto 2023, n. 190.

<sup>25</sup> D.L. del 23 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, in G.U. 22 giugno 2023, n. 144.

Tuttavia, sotto diversa prospettiva, emerge la persistenza della pressione delle società sportive nei confronti del legislatore, che fa supporre che la questione del vincolo sia ancora lontana dalla soluzione e che il tema dell'apprendistato e del premio di formazione tecnica abbia ancora bisogno di essere studiato a fondo, anche in vista dell'adeguamento dell'apprendistato sportivo alle caratteristiche specifiche del settore<sup>26</sup>.

## 5. Considerazioni conclusive

Abbiamo definito il **1° luglio 2023** un “giorno zero”, poiché senza alcun dubbio è una data che segna il cambiamento nel senso – tanto atteso – di adeguamento del sistema lavoristico sportivo alle reali esigenze del comparto e di attribuzione di dignità di lavoratore allo sportivo che tale attività eserciti in maniera professionale.

Tuttavia, non pochi sono i dubbi né le complicazioni: a cominciare dal doppio periodo di tassazione dei nuovi regimi tributari e fiscali per arrivare fino alla questione del vincolo sportivo, abolito ma non per tutti, non da subito e non con le stesse modalità.

È decisamente presto per trarre conclusioni e far bilanci sull'effettiva riuscita di tale riforma, anche in considerazione del fatto che l'adeguamento degli statuti federali e di quelli delle associazioni su ogni punto di cui alla riforma, che come sappiamo non tocca solo il lavoro ma numerosi altri ambiti, è fissato per la fine dell'anno<sup>27</sup>.

Sta di fatto che il cammino è iniziato e che la via da percorrere sembra quella giusta.

Il lavoro tale deve essere in considerazione di elementi sostanziali e non solo formali. Le motivazioni che hanno portato e/o porteranno le Federazioni a optare per l'istituzione di un settore professionistico sono di altra natura e nulla hanno a che vedere con la sostanza dei rapporti.

Il vincolo sportivo rimane forse la *nota dolens*. Come abbiamo visto, l'abolizione non riguarderà tutte le categorie di tesserati e non sarà comunque immediata. Inoltre, non è detto che nelle more dei termini previsti non cambino ancora le cose.

Questo anche perché, soprattutto la realtà sportiva più piccola, a seguito dell'abolizione del vincolo, potrebbe essere sì incentivata a migliorare la propria offerta formativa, da un lato ma, contemporaneamente, dall'altro lato, potrebbe trovarsi nell'“incertezza” riguardo al proprio organico o parco atleti/tesserati di stagione in stagione.

Di certo, per quanto potenzialmente il percorso sia ancora lungo, è di notevole importanza il riconoscimento che il vincolo, così come disciplinato fino ad oggi, concretizza

<sup>26</sup> Per quanto riguarda l'apprendistato occorre ancora ricordare l'art. 30 D.Lgs. 36/2021, rubricato “Formazione dei giovani atleti”, che mira a trovare una soluzione al reinserimento degli atleti nel mercato del lavoro al termine della carriera agonistica. Si veda C. TULISSI, *L'apprendistato irrompe nello sport. Quali conseguenze per il mondo del calcio?* In *Lavoro Diritti Europa*, n. 2/2023, 2 ss., che analizza i tratti caratterizzanti l'apprendistato nel mondo dello sport. Vedi, anche, A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*, in *Lav. Giur.*, 2n. 3/022, 236 ss.

<sup>27</sup> Si pensi, ad esempio, all'adeguamento degli statuti delle ASD e delle SSD in materia di oggetto sociale e esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica. Il D.Lgs. 120/2023, infatti, dispone che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del D.Lgs. 36/2021 comporterà l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e la cancellazione degli enti già iscritti che non abbiano provveduto all'adeguamento nei termini.

una limitazione della libertà dell'atleta e presta il fianco al rischio di un abuso da parte della parte forte del rapporto.

Peccato, per ora, constatare che il rapporto e la libertà riconosciuti all'atleta siano solo quelli di natura "contrattuale", poiché non necessariamente i rapporti sportivi rivestono questa forma. E, in punto di tutela della libertà del soggetto, la forma dovrebbe essere indifferente e, anzi, dovrebbe essere maggiormente tutelata quella di un soggetto privo di vincoli contrattuali, nei quali eventuali termini di durata potrebbero essere dedotti.

Il bilanciamento degli interessi in gioco non è dunque semplice e sarà interessante osservarne gli sviluppi nei prossimi mesi.

## **6. Appendice normativa (maggio/agosto 2023)**

D.L. del 23 giugno 2023, n. 75, *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*, in G.U. 22 giugno 2023, n. 144.

L. 10 agosto 2023, n. 112, *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*, in G.U. 16 agosto 2023, n. 190

D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, *Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40*, in G.U. 4 settembre 2023, n. 206